

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2385)

## DISEGNI DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1967 (V. Stampato n. 2475)*

**d'iniziativa del deputato IOZZELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 1967*

Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La locuzione « per una sola volta », contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi « per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo ».

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.